

N. 1475

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore SUSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2014 Agevolazioni normative in tema di registrazione di bovini

Onorevoli Senatori. – L'identificazione e la registrazione dei bovini sono alla base della tracciabilità delle carni bovine e fanno parte delle condizioni necessarie ai fini dell'attribuzione dei premi provenienti dall'Unione europea. Già prima del 1992, alcuni Stati membri avevano instaurato, di loro propria iniziativa, dei sistemi d'identificazione e di registrazione dei bovini. Tali sistemi su scala nazionale non garantivano l'unicità dei numeri d'identificazione, di modo che più animali di uno stesso Stato membro potevano avere lo stesso numero d'identificazione. Tali sistemi d'identificazione rispondevano essenzialmente a preoccupazioni di ordine veterinario, senza affrontare veramente gli obiettivi di tracciabilità. Nel 1992, la riforma della politica agricola comune (PAC) ha notevolmente aumentato gli aiuti diretti già esistenti, quali i premi per i bovini maschi e i premi per le vacche nutrici, introducendone di nuovi, come il premio di destagionalizzazione o il premio all'estensivizzazione. È stato allora istituito un nuovo sistema di identificazione e di registrazione dei bovini per consentire un controllo più efficace delle spese a carico del bilancio e per evitare il pagamento ingiustificato dei premi. La riforma del 1992 ha pertanto previsto l'introduzione simultanea di un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini obbligatorio (SIRB) e del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), esigendo dei controlli incrociati tra queste due banche dati al fine di convalidare i pagamenti diretti effettuati. I problemi sanitari e in particolare la prima crisi BSE del 1996 indussero il Consiglio a rivedere le disposizioni in materia d'identificazione e di registrazione dei bovini e ad auspicare la realizzazione di una tracciabilità dei bovini dalla nascita sino alla macellazione, nonché dal mattatoio sino al distributore. Nel 1997 il Consiglio decise di rafforzare il dispositivo regolamentare e di sostituire la direttiva con il regolamento n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine il quale prevedeva tre fasi principali per il raggiungimento dell'obiettivo fissato. Dal 1º gennaio 1998, tutti i bovini nati, importati o destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati e registrati. Dal 31 dicembre 1999, delle banche dati informatizzate dovevano permettere di seguire i movimenti dei bovini dalla nascita alla macellazione o morte, mentre dal 1º gennaio 2000 doveva essere attuato un sistema di etichettatura obbligatorio per le carni bovine. Con il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, tale termine è stato prorogato al 1º gennaio 2002.

Il 19 ottobre, in recepimento della normativa dell'Unione europea, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, lo Stato italiano si adeguava alla normativa europea delineando un nuovo sistema interno per la registrazione dei bovini. Gli elementi chiave del suddetto sistema sono rappresentati dai marchi auricolari per l'identificazione individuale degli animali, i passaporti per gli animali, i registri individuali tenuti da ogni azienda e le banche dati informatizzate costituite in ciascuno Stato membro. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 31 dicembre 1997, o destinati dopo tale data agli

scambi intracomunitari, sono identificati da un marchio approvato dall'autorità competente, apposto su ciascun orecchio.

I due marchi auricolari recano lo stesso codice unico d'identificazione, che permette d'identificare sia ciascun animale, sia l'azienda in cui è nato. Le informazioni di base dell'animale si trovano sui passaporti, nel registro e nella banca dati informatizzata. In base alla normativa vigente a decorrere dal 1º gennaio 1998, per ciascun animale che deve essere identificato, l'autorità competente dello Stato membro rilascia un passaporto entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o, nel caso di animali importati da paesi terzi, entro quattordici giorni dalla notifica della sua nuova identificazione. Oltre alle informazioni di base, il passaporto contiene anche altre informazioni tra cui il codice d'identificazione della madre (o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il numero d'identificazione attribuito all'entrata che è in relazione con il numero d'identificazione d'origine), il numero d'identificazione dell'azienda di nascita, i numeri d'identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato detenuto e le date di ciascun movimento, la firma dei diversi detentori, la menzione dell'autorità che ha rilasciato il passaporto, la data di emissione del passaporto, e, per i bovini maschi, le informazioni relative alla situazione dell'animale per quanto riguarda i premi. Al fine di avere un controllo accentrato dei vari dati provenienti dai diversi registri locali, istituiti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, l'Italia si è dotata di una banca dati informatizzata contenente tutte le informazioni che il passaporto fornisce da un punto di vista cartaceo. Per ciascun capo di bestiame, la banca dati comprende il codice d'identificazione, la data di nascita, il sesso, la razza o una descrizione del colore del mantello dell'animale e, inoltre, il codice d'identificazione della madre (o, nel caso di un animale importato da un paese terzo, il numero d'identificazione attribuito all'entrata che è in relazione col numero d'identificazione d'origine), il numero d'identificazione dell'azienda di nascita, i numeri d'identificazione di tutte le aziende presso cui è stato detenuto l'animale e le date di ciascun movimento. La banca dati riprende anche la data di morte o di macellazione. Per ogni azienda la banca dati fornisce inoltre il nome e l'indirizzo del detentore ed un numero d'identificazione, oltre al codice del Paese. La banca dati informatizzata permette di conoscere, in ogni momento, i numeri d'identificazione di tutti i bovini presenti in un'azienda, l'insieme dei movimenti di tutti i bovini dalla nascita, oppure, nel caso di animali importati da paesi terzi, la data di ingresso nell'azienda.

A norma dell'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760 del 17 luglio 2000, gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata, che la Commissione ha giudicato pienamente operativa, possono decidere di non rilasciare più un passaporto per i movimenti di bovini nello Stato membro; in tale caso, solo i bovini destinati agli scambi intracomunitari devono disporre di un passaporto che contiene i dati provenienti dalla banca dati informatizzata. Gli Stati membri, qualora dispongano della predetta banca dati che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati, possono anche ridurre il tasso di controllo in loco dal 10 per cento al 5 per cento. Con decisione del 13 febbraio 2006 la Commissione europea riteneva la Banca dati nazionale italiana (BDN) perfettamente operativa e pertanto l'Italia si vedeva autorizzata ad una diminuzione dei tassi di controllo in loco in conformità alla predetta disciplina. Nonostante quindi l'Italia abbia immediatamente utilizzato l'opportunità offerta dal riconoscimento europeo sulla efficienza della BDN, diminuendo i controlli dal 10 al 5 per cento, con un evidente risparmio di spesa, ad oggi non ha usufruito della possi-

bilità di liberare dalle incombenze del passaporto i bovini destinati al solo commercio nazionale. Evitare il fardello del passaporto consentirebbe una diminuzione delle pratiche amministrative in carico agli allevatori ed un consistente risparmio di spesa per gli stessi i quali, il più delle volte scarsamente scolarizzati, sovente si affidano a società o enti terzi ai fini della compilazione del predetto passaporto. Il disegno di legge in oggetto pertanto mira a dare applicazione alla normativa dell'Unione europea in tema di agevolazioni nei confronti degli Stati dotatisi di una BDN efficiente e, intervenendo sul citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000, articolo 4, consente all'articolo 1 di derogare al predetto obbligo di detenzione del passaporto per i capi destinati alla mera commercializzazione nazionale. All'articolo 2, in continuità rispetto alla predetta previsione, interviene sul decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, eliminando la sanzione ricollegabile al mancato possesso del passaporto per i suddetti bovini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
- «4-bis. Gli animali destinati alla mera commercializzazione nazionale non sono soggetti all'obbligo di passaporto. Restano salvi gli altri obblighi di registrazione aziendale, regionale e nazionale»;
- *b*) all'articolo 7, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*».

Art. 2.

- 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
- «11-bis. Salvo che il fatto non costituisca reato, non soggiace alle pene di cui ai commi 2, 3, 9, 11, il detentore di animali destinati alla mera commercializzazione nazionale».